

## SEGNALAZIONE

ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativa alle disposizioni contenute nel Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010 e alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010

inviata al

Comune di Roma

Rif.: S1247

Al Sig. Sindaco del Comune di Roma  
On. Gianni Alemanno  
P.zza del Campidoglio, 1  
00186 Roma

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito al Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010 e alla conseguente deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010 che ha rimesso alla Giunta Comunale l'istituzione di una Commissione Tecnica con l'incarico di verificare analiticamente la congruità delle tariffe previste dall'art. 30 del citato Regolamento sulla base di una serie di parametri tecnico-economici.

A riguardo si evidenzia che l'Autorità è più volte intervenuta per suggerire la rimozione di misure ingiustificatamente restrittive relativamente alla prestazione del servizio di trasporto tramite taxi<sup>1</sup>. In particolare, le preoccupazioni dell'Autorità si sono concentrate sui vincoli posti ad un aumento delle licenze e alla conseguente carenza di taxi per cittadino (particolarmente marcata se confrontata con quanto accade in larga parte delle altre città europee), sui criteri con i quali sono organizzati i turni e sui riflessi negativi che tali criteri producono nelle ore e nei luoghi ad alta domanda, sulla totale assenza di spazi per una competizione di prezzo, almeno per i servizi che possono consentirla (ad es. i collegamenti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che prevedono il pagamento di tariffe a *forfait*).

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo: la sezione specifica dedicata alla prestazione del servizio taxi contenuta nella segnalazione AS 453 dell'11 giugno 2008 "*Considerazioni e proposte per una regolamentazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*" dell'11 giugno 2008; la segnalazione AS277, del 26 febbraio 2004, "*Distorsioni della concorrenza nel mercato del servizio taxi*" e la segnalazione AS 53 "*Servizio di trasporto di persone mediante taxi*".

Con specifico riguardo alla competizione di prezzo, l'Autorità è intervenuta più volte sulle problematiche concorrenziali derivanti dalla definizione di prezzi minimi e massimi.

La fissazione di prezzi costituisce, come è noto, una delle più rilevanti tipologie di restrizione del gioco concorrenziale; infatti, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive e numerose sono state, nel corso del tempo, le pronunce volte a stigmatizzare la fissazione dei prezzi dei servizi.

Se la determinazione per via amministrativa di un livello minimo delle tariffe per lo svolgimento del servizio taxi non può trovare alcuna giustificazione sul piano della tutela della concorrenza, l'imposizione amministrativa di livelli tariffari massimi - così come individuati dal Comune di Roma nel caso di specie - può, almeno in linea di principio, trovare giustificazione nella necessità di tutelare il consumatore quale parte debole del rapporto. In tal senso si è d'altronde già espressa più volte la stessa Autorità con varie segnalazioni formulate proprio relativamente a problematiche afferenti il servizio taxi<sup>2</sup>.

In quest'ottica, si rileva che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2010 di riforma del sistema tariffario del servizio taxi nel Comune di Roma presenta certamente alcuni profili migliorativi sotto il profilo concorrenziale rispetto alla situazione attuale laddove, da un lato, stabilisce espressamente che il livello delle tariffe fissato in via in via regolamentare è quello "massimo" ed i conducenti in astratto sono liberi di applicare tariffe inferiori, dall'altro, non prevede più la necessità di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale per l'applicazione di sconti rispetto alla tariffa massima. Anche la maggiore trasparenza tariffaria, con l'introduzione dell'obbligo a carico del conducente di emettere ricevute automatiche complete di numero di licenza, giorno e ora del viaggio, durata in chilometri e minuti, tariffe effettivamente applicate e specifici riferimenti per eventuali reclami, appare sicuramente una misura apprezzabile sotto il profilo concorrenziale.

Tuttavia, le potenzialità di tali misure rischiano di essere completamente vanificate da una riforma del sistema tariffario fondata su criteri incoerenti con i principi concorrenziali.

---

<sup>2</sup> Cfr. segnalazioni già citate.

Destano perplessità soprattutto alcuni dei criteri stabiliti dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010 che la Commissione Tecnica è chiamata ad utilizzare per la valutazione di congruità degli aumenti tariffari previsti dal Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010.

L'Autorità, in particolare, ritiene che il criterio per cui eventuali modifiche tariffarie dovrebbero tener conto del “*rapporto domanda e offerta a seguito dell'ampliamento dell'organico con rilascio di nuove licenze*” non può che essere interpretato nel senso di suggerire riduzioni delle tariffe massime a seguito di aumenti dell'offerta. Qualsiasi altra interpretazione – aumenti tariffari giustificati da un aumento del numero delle licenze – sarebbe volta esclusivamente a mantenere rendite di posizione e quindi in contrasto con i principi più volte richiamati da questa Autorità per ottenere una migliore organizzazione del servizio e dinamiche virtuose in termini di prezzo nell'interesse dei consumatori.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva della riforma del trasporto pubblico locale non di linea con riguardo al trasporto passeggeri con taxi.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*